

CORSI LIBERI ORGANIZZATI AI SENSI DEL D.LGS 81/2008 IN MATERIA DI IGIENE E SICUREZZA SUL LAVORO E CONSULENZA AZIENDALE



- 1. CORSO RSPP (PER DATORI DI LAVORO) a pagina 3
- 2. AGGIORNAMENTO CORSO RSPP (PER DATORI DI LAVORO) a pagina 4
- 3. CORSO PER PREPOSTI a pagina 5
- 4. CORSO RAPPRESENTANTE DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA a pagina 6
- 5. AGGIORNAMENTO CORSO RLS a pagina 7
- 6. CORSO PRIMO SOCCORSO a pagina 8
- 7. AGGIORNAMENTO PRIMO SOCCORSO a pagina 10
- 8. CORSO ANTINCENDIO a pagina 11
- 9. AGGIORNAMENTO ANTINCENDIO a pagina 13
- 10. CORSO di FORMAZIONE/INFORMAZIONE LAVORATORI a pagina 14
- 11. AGGIORNAMENTO CORSO di FORMAZIONE/INFORMAZIONE LAVORATORI <u>a pagina</u>

 15
- 12. CORSO VALUTAZIONE E GESTIONE DEL RISCHIO DA STRESS LAVORO-CORRELATO a pagina 16
- 13. CORSO FORMAZIONE BASE RSPP/ASPP MOD.A a pagina 17
- 14. CORSO DI SPECIALIZZAZIONE PER RSPP E ASPP MODULO B a pagina 18
- 15. FORMAZIONE GESTIONALE-RELAZIONALE PER SOLI RSPP MODULO C a pagina 19
- 16. CORSO BASE DI PRIMA FORMAZIONE TRATTORI a pagina 20
- 17. CORSO DI ABILITAZIONE PER ADDETTI ALLA CONDUZIONE DI MACCHINE MOVIMENTO TERRA <u>a pagina 21</u>
- 18. AGGIORNAMENTO BASE DI PRIMA FORMAZIONE TRATTORI e DI ABILITAZIONE PER ADDETTI ALLA CONDUZIONE DI MACCHINE MOVIMENTO TERRA a pagina 22
- 19. CORSO PER ALIMENTARISTI a pagina 23
- 20. REDAZIONE D.V.R. (documento valutazione dei rischi) a pagina 25
- 21. REDAZIONE PIANO DI EMERGENZA a pagina 27
- 22. NOMINA RSPP ESTERNO a pagina 28
- 23. NOMINA MEDICO COMPETENTE a pagina 29
- 24. ASSISTENZA REDAZIONE SISTEMA DI GESTIONE a pagina 31



1. CORSO RSPP (PER DATORI DI LAVORO)

RIFERIMENTI NORMATIVI: D.L.gs 81/08 Art. 34 comma 2 - Accordo Stato – Regioni del 21/12/2011

OBIETTIVI: Fornire ai datori di lavoro, che intendano assumere direttamente il ruolo di Responsabile Sicurezza Protezione e Prevenzione, una adeguata formazione in materia di salute, igiene e sicurezza sui luoghi di lavoro.

DESTINATARI: Datori di lavoro che possono ricoprire il ruolo di RSPP come previsto dall' allegato 2 del D.L.gs 81/08.

DURATA DEL CORSO: Corso per attività a rischio basso - h 16

Corso per attività a rischio medio - h 32

Corso per attività a rischio medio - h 48

QUOTA DI PARTECIPAZIONE: euro 200,00 (rischio basso)

euro 250,00 (rischio medio)

euro 350,00 (rischio alto)

RINNOVO: entro 5 anni dal rilascio

Note:

CASI IN CUI E' CONSENTITO LO SVOLGIMENTO DIRETTO DA PARTE DEL DATORE DI LAVORO DEI COMPITI DI PREVENZIONE E PROTEZIONE DEI RISCHI

1. Aziende artigiane e industriali fino a 30 lavoratori

2. Aziende agricole e zootecniche fino a 30 lavoratori

3. Aziende della pesca fino a 20 lavoratori

4. Altre aziende fino a 200 lavoratori



2. AGGIORNAMENTO CORSO RSPP (PER DATORI DI LAVORO)

RIFERIMENTI NORMATIVI: D.L.gs 81/08 Art. 34 comma 3 - Accordo Stato - Regioni del

21/12/2011

OBIETTIVI: aggiornare i RSPP già nominati

DESTINATARI: Datori di lavoro che possono ricoprire il ruolo di RSPP già nominati

DURATA DEL CORSO: Corso per attività a rischio basso - h 6

Corso per attività a rischio medio - h 10

Corso per attività a rischio medio - h 14

QUOTA DI PARTECIPAZIONE: euro 80,00 (rischio basso)

euro 100,00 (rischio medio)

euro 120,00 (rischio alto)



3. CORSO PER PREPOSTI

RIFERIMENTI NORMATIVI: D.L.gs 81/08 Art.19 lett. g e art. 37 comma 7 - Accordo Stato – Regioni del 21/12/2011

OBIETTIVI: Fornire ai preposti la conoscenza delle norme e le competenze professionali per il ruolo di gestione e controllo della sicurezza, sulla base dell'incarico conferitogli dal datore di lavoro.

DESTINATARI: soggetti interni alle aziende che sovraintendono alla attività lavorativa e al controllo dei lavoratori .

DURATA DEL CORSO: 8 ore

QUOTA DI PARTECIPAZIONE: euro 200,00



4. CORSO RAPPRESENTANTE DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA

RIFERIMENTI NORMATIVI: D.L.gs 81/08 Art. 37 comma 11

OBIETTIVI: Fornire ai lavoratori nominati ai sensi dell'art.47 del d.lgs. 81/08 come rappresentante dei lavoratori per la sicurezza un' adeguata formazione in materia di salute, igiene e sicurezza sui luoghi di lavoro, indipendentemente dal settore merceologico di appartenenza, che li renda capaci nell' attuare in maniera efficace ed efficiente i compiti attribuiti dalla legge.

E' previsto un test finale per la verifica dell'apprendimento.

DESTINATARI: Lavoratori nominati all'interno della propria azienda.

DURATA DEL CORSO: 32 ORE

QUOTA DI PARTECIPAZIONE: euro 250,00

RINNOVO: entro 1 anno dal rilascio



5. AGGIORNAMENTO CORSO RLS

RIFERIMENTI NORMATIVI: D.L.gs 81/08 Art. 37 comma 11

OBIETTIVI: aggiornare i rappresentanti dei lavoratori già nominati

DESTINATARI: RLS già nominati nelle aziende con numero di addetti tra 15 e 50

DURATA DEL CORSO: nelle aziende con numero di addetti tra 15 e 50 - h 4

nelle aziende con numero di addetti oltre i 50 - h 8

QUOTA DI PARTECIPAZIONE: euro 100,00 (15-50 dipendenti)

euro 150,00 (oltre 50 dipendenti)



6. CORSO ADDETTI PRIMO SOCCORSO

RIFERIMENTI NORMATIVI: D.L.gs 81/08 Art. 45 - D.M. 388/03

OBIETTIVI: Fornire ai partecipanti una formazione adeguata in merito alle principali manovre di primo soccorso; riconoscere e valutare un evento acuto; conoscere le patologie tipiche del proprio ambito lavorativo; allertare, comunicare e collaborare con il sistema il 118; saper coordinare nel proprio posto di lavoro situazioni di macro e micro emergenza in attesa dei soccorsi.

DESTINATARI: Addetti al pronto soccorso aziendale incaricati nelle aziende o all'interno delle singole unità produttive

DURATA DEL CORSO: Corso per le aziende di Gruppo B e di Gruppo C - h 12

Corso per le aziende di Gruppo A - h 16

QUOTA DI PARTECIPAZIONE: euro 130,00 (Gruppo B e di Gruppo C)

euro 150,00 (Gruppo A)

RINNOVO: entro 3 anni dal rilascio

Note:

GRUPPO A:

- I Aziende o unità produttive con attività industriali, soggette all'obbligo di dichiarazione o notifica, di cui all'articolo 2, del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334, centrali termoelettriche, impianti e laboratori nucleari di cui agli articoli 7, 28 e 33 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, aziende estrattive ed altre attività minerarie definite dal decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 624, lavori in sotterraneo di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1956, n. 320, aziende per la fabbricazione di esplosivi, polveri e munizioni.
- II Aziende o unità produttive con oltre cinque lavoratori appartenenti o riconducibili ai gruppi tariffari INAIL con indice infortunistico di inabilità permanente superiore a quattro, quali desumibili dalle statistiche nazionali INAIL relative al triennio precedente ed aggiornate al 31 dicembre di ciascun anno. Le predette statistiche nazionali INAIL sono pubblicate nella Gazzetta Ufficiale;
- III. Aziende o unità produttive con oltre cinque lavoratori a tempo indeterminato del comparto dell'agricoltura

GRUPPO B: aziende o unità produttive con tre o più lavoratori che non rientrano nel gruppo A



GRUPPO C: aziende o unità produttive con meno di tre lavoratori che non rientrano nel gruppo A.

L'appartenenza allo specifico gruppo viene identificata dal datore di lavoro, unitamente al parere del medico competente. L'appartenenza al GRUPPO A fa scattare l'obbligo di comunicazione all'ASL



7. AGGIORNAMENTO ADDETTI PRIMO SOCCORSO

RIFERIMENTI NORMATIVI: D.L.gs 81/08 Art. 45 - D.M. 388/03

OBIETTIVI: aggiornare costantemente il personale addetto al pronto soccorso mediante esercitazioni pratiche.

DESTINATARI: I lavoratori incaricati dell'attività di pronto soccorso, allo scadere del triennio dal conseguimento della formazione iniziale.

DURATA: 4 ore per le aziende di gruppo A B C

QUOTA DI PARTECIPAZIONE: euro 100,00



8. CORSO ADDETTI PREVENZIONE INCENDI, LOTTA ANTINCENDIO E GESTIONE DELL'EMERGENZA IN CASO DI INCENDIO

RIFERIMENTI NORMATIVI: D.L.gs 81/08 artt. 37 comma 9 e art. 46 - D.M. 10/03/1998

OBIETTIVI: Fornire ai partecipanti una formazione adeguata e mirata all'adozione delle misure necessarie per la prevenzione incendi e gestione dell'emergenza nei luoghi di lavoro.

DESTINATARI: lavoratori addetti alla lotta antincendio ed evacuazione all'interno delle singole unità produttive, designati dal datore di lavoro

DURATA DEL CORSO: Corso per attività a rischio d'incendio basso - h 4

Corso per attività a rischio d'incendio medio - h 8

Corso per attività a rischio d'incendio alto - h 16

QUOTA DI PARTECIPAZIONE: euro 100.00 (rischio basso)

euro 150.00 (rischio medio)

RINNOVO: entro 3 anni dal rilascio

Note: I contenuti minimi dei corsi di formazione per addetti alla prevenzione incendi, lotta antincendio o gestione delle emergenze in caso di incendio, devono essere correlati alla tipologia delle attività e al livello di rischio di incendio delle stesse, nonché agli specifici compiti affidati ai lavoratori. A titolo esemplificativo:

A) Luoghi di lavoro a rischio di incendio basso

Si intendono a rischio di incendio basso i luoghi di lavoro o parte di essi, in cui sono presenti sostanze a basso tasso di infiammabilità e le condizioni locali e di esercizio offrono scarse possibilità di sviluppo di principi di incendio ed in cui, in caso di incendio, la probabilità di propagazione dello stesso è da ritenersi limitata. Ne fanno parte quelle categorie di attività non classificabili a medio ed elevato rischio.

B) Luoghi di lavoro a rischio di incendio medio

Si intendono a rischio di incendio medio i luoghi di lavoro o parte di essi, in cui sono presenti sostanze infiammabili e/o condizioni locali e/o di esercizio che possono favorire lo sviluppo di incendi, ma nei quali, in caso di incendio, la probabilità di propagazione dello stesso è da ritenersi limitata.

A titolo esemplificativo e non esaustivo rientrano in tale categoria di attività:

- I luoghi compresi nell'allegato D.M. 16 febbraio 1982 e nelle TABELLE A e B annesse al DPR N. 689 del 1959, con esclusione delle attività considerate a rischio elevato;
- I cantieri temporanei e mobili ove si detengono ed impiegano sostanze infiammabili e si fa uso di fiamme libere, esclusi quelli interamente all'aperto.



C) Luoghi di lavoro a rischio di incendio elevato

Si intendono a rischio di incendio elevato i luoghi di lavoro o parte di essi, in cui:

- per presenza di sostanze altamente infiammabili e/o per le condizioni locali e/o di esercizio sussistono notevoli probabilità di sviluppo di incendi e nella fase iniziale sussistono forti probabilità di propagazione delle fiamme, ovvero non è possibile la classificazione come luogo a rischio di incendio basso o medio. Tali luoghi comprendono:
- aree dove i processi lavorativi comportano l'utilizzo di sostanze altamente infiammabili (p.e. impianti di verniciatura), o di fiamme libere, o la produzione di notevole calore in presenza di materiali combustibili;
- aree dove c'è deposito o manipolazione di sostanze chimiche che possono, in determinate circostanze, produrre reazioni esotermiche, emanare gas o vapori infiammabili, o reagire con altre sostanze combustibili;
- aree dove vengono depositate o manipolate sostanze esplosive o altamente infiammabili;
- aree dove c'è una notevole quantità di materiali combustibili che sono facilmente incendiabili;
- edifici interamente realizzati con strutture in legno.

A titolo esemplificativo e non esaustivo rientrano in tale categoria di attività:

- Industrie e depositi di cui agli artt. 4 e 6 del DPR n. 175/1988, e successive modifiche e integrazioni;
- Fabbriche e depositi di esplosivi;
- Centrali termoelettriche;
- Impianti di estrazione di oli minerali e gas combustibili;
- Impianti e laboratori nucleari;
- Depositi al chiuso di materiali aventi superficie superiori 20.000 m";
- Attività commerciali ed espositive con superficie aperta al pubblico 10.000 m";
- Scali aeroportuali, infrastrutture ferroviarie e metropolitane;
- Alberghi con oltre 200 posti letto;
- Ospedali, case di cura e case di ricovero per anziani;
- Scuole di ogni ordine e grado con oltre 1000 persone presenti;
- Uffici con oltre 1000 dipendenti;



9. AGGIORNAMENTO ANTINCENDIO

RIFERIMENTI NORMATIVI: D.L.gs 81/08 artt. 37 comma 9 e art. 46 - D.M. 10/03/1998

OBIETTIVI: aggiornare costantemente il personale addetto all'antincendio.

DESTINATARI: I lavoratori incaricati dell'attività di antincendio, allo scadere del triennio dal conseguimento della formazione iniziale.

DURATA DEL CORSO: Corso per attività a rischio d'incendio basso - h 2

Corso per attività a rischio d'incendio medio - h 5

QUOTA DI PARTECIPAZIONE: euro 70.00 (rischio basso)

euro 80.00 (rischio medio)



10. CORSO di FORMAZIONE/INFORMAZIONE LAVORATORI

RIFERIMENTI NORMATIVI: D.L.gs 81/08 artt. 36 e 37 - Accordo Stato - Regioni del 21/12/2011

OBIETTIVI: Fornire ai partecipanti una formazione sui concetti generali in tema di prevenzione e sicurezza sul lavoro e formazione sui rischi riferiti alle mansioni e ai possibili danni e alle conseguenti misure e procedure di prevenzione e protezione caratteristici del settore o comparto di appartenenza dell'azienda

DESTINATARI: lavoratori al momento della costituzione del rapporto di lavoro o dell'inizio dell'utilizzazione qualora si tratti di somministrazione di lavoro; lavoratori al momento del trasferimento o cambiamento di mansioni; lavoratori al momento della introduzione di nuove attrezzature di lavoro o di nuove tecnologie, di nuove sostanze e preparati pericolosi

DURATA DEL CORSO: Corso per attività a rischio basso - h 8

Corso per attività a rischio medio - h 12

Corso per attività a rischio medio - h 16

QUOTA DI PARTECIPAZIONE: euro 60.00 (rischio basso)

euro 80.00 (rischio medio)

euro 100.00 (rischio alto)

RINNOVO: entro 5 anni dal rilascio



11. AGGIORNAMENTO CORSO di FORMAZIONE/INFORMAZIONE LAVORATORI

RIFERIMENTI NORMATIVI: D.L.gs 81/08 artt. 36 e 37 - Accordo Stato - Regioni del

21/12/2011

OBIETTIVI: aggiornare i dipendenti

DESTINATARI: lavoratori con rinnovo periodico (quinquennale) o per modifica alle mansioni

svolte o per mansioni nei confronti delle quali sono insorti nuovi rischi

DURATA DEL CORSO: 8 ore per tutte le aziende

QUOTA DI PARTECIPAZIONE: euro 80,00



12. VALUTAZIONE E GESTIONE DEL RISCHIO DA STRESS LAVORO-CORRELATO

RIFERIMENTI NORMATIVI: D.L.gs 81/08 art. 28

OBIETTIVI: Valutazione del livello di stress da lavoro correlato dei lavoratori in azienda mediante presentazione di questionari in forma anonima ai lavoratori dell'azienda. In relazione al livello di rischio che emerge saranno valutate con accortezza le eventuali misure di prevenzione e protezione da adottare. Se opportuno si procederà ad un secondo step di analisi mirate al singolo soggetto al fine dell'abbattimento del rischio stress da lavoro correlato.

DESTINATARI: Tutte le aziende con almeno un lavoratore assunto con qualsiasi forma contrattuale, con la partecipazione del RSPP e il Medico Competente

COSTO

Aziende da 0 a 10 dipendenti	400.00 + IVA
Aziende da 11 a 15 dipendenti	525.00 + IVA
Aziende da 16 a 20 dipendenti	600.00 + IVA
Aziende da 21 a 30 dipendenti	750.00 + IVA
Aziende da 31 a 40 dipendenti	800.00 + IVA
Aziende con dipendenti sup. a 50	1.800.00 + IVA

VERIFICA: annuale



13. CORSO FORMAZIONE BASE RSPP/ASPP - MOD.A

RIFERIMENTI NORMATIVI: D.L.gs 81/08 art. 32 - Accordo Stato - Regioni del del

26/01/2006

OBIETTIVI: Obiettivo del corso è consentire agli RSPP e agli ASPP di:

 acquisire elementi di conoscenza relativi alla normativa generale e specifica in tema di igiene e sicurezza del lavoro, ai criteri e agli strumenti per la ricerca di leggi e norme tecniche riferite a problemi specifici;

- acquisire elementi di conoscenza relativi ai vari soggetti del sistema di prevenzione aziendale, ai loro compiti, alle loro responsabilità e alle funzioni svolte dai vari Enti preposti alla tutela della salute dei lavoratori;
- acquisire elementi di conoscenza relativi alle modalità con cui organizzare e gestire un Sistema di Prevenzione aziendale.

Il programma del corso è conforme a quanto previsto nell'accordo raggiunto tra il Governo e le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano del 26 gennaio 2006, in vigore dal 14 febbraio 2006, e ai sensi dei commi 2, 4 e 5 dell'art.32 del D.Lgs. 81/08. Ai sensi dello stesso art. 32 D.Lgs. n. 81/08, la frequenza al corso modulo A, per i responsabili e gli addetti dei servizi di prevenzione e protezione, è obbligatoria per l'acquisizione della qualifica.

DESTINATARI: Consulenti, professionisti e altri soggetti (non datori di lavoro) che possono ricoprire il ruolo di RSPP o ASPP ai sensi dell' art.32 del d.to lgs. 81/2008

DURATA DEL CORSO: 28 ORE

QUOTA DI PARTECIPAZIONE: euro 540

RINNOVO: non obbligatorio

La frequenza al modulo A vale per qualsiasi macrosettore e costituisce credito formativo permanente.



14.CORSO DI SPECIALIZZAZIONE PER RSPP E ASPP – MODULO B

RIFERIMENTI NORMATIVI: D.L.gs 81/08 art. 32 - Accordo Stato - Regioni del del

26/01/2006

DESTINATARI: Responsabili e addetti del servizio di prevenzione e protezione, datori di lavoro che possono svolgere le funzioni del servizio di prevenzione e protezione, consulenti, operatori della prevenzione.

CORSO SPECIALISTICO PER I NOVE MACROSETTORI INDIVIDUATI DAI RELATIVI CODICI ATECO:

B1 Settore agricoltura (36 ore)	euro 250,00
B4 Settore manifatturiero (48 ore)	euro 320,00
B5 Settore industria chimica (68 ore)	euro 400,00
B6 Settore commercio, artigianale, trasporti e magazzini (24 ore)	euro 210,00
B8 Settore pubblica amministrazione, istruzione (24 ore)	euro 210,00
B9 Settore terziario (12 ore)	euro 180,00

RINNOVO: entro 5 anni dal rilascio



15.FORMAZIONE GESTIONALE-RELAZIONALE PER SOLI RSPP – MODULO C

RIFERIMENTI NORMATIVI: D.L.gs 81/08 art. 32, comma 2, 4, 5 - Accordo Stato - Regioni del del 26/01/2006

OBIETTIVI: Obiettivo del corso è sviluppare negli RSPP le capacità gestionali e relazionali e fornire elementi di conoscenza su sistemi di gestione della sicurezza, organizzazione tecnico amministrativa della prevenzione, dinamiche delle relazioni e della comunicazione, fattori di rischio psico-sociali ed ergonomici, progettazione e gestione dei processi formativi aziendali.

Il programma del corso è conforme a quanto previsto nell'accordo raggiunto tra il Governo e le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano del 26 gennaio 2006, in vigore dal 14 febbraio 2006, e ai sensi dei commi 2, 4 e 5 dell'art.32 del D.Lgs. 81/08.

Ai sensi dello stesso art. 32 D.Lgs. n. 81/08, la frequenza al corso modulo C, riservato ai responsabili dei servizi di prevenzione e protezione, è obbligatoria per il mantenimento della qualifica.

DESTINATARI: Responsabili e addetti del servizio di prevenzione e protezione, consulenti, operatori della prevenzione.

DURATA: <u>24 ore</u> di corso in aula suddivise in 4 moduli, per tutte le aziende indipendentemente dal macrosettore di appartenenza.

QUOTA DI PARTECIPAZIONE: euro 540,00

RINNOVO: non obbligatorio

La frequenza al modulo C vale per qualsiasi macrosettore e costituisce credito formativo permanente.



16. CORSO BASE DI PRIMA FORMAZIONE TRATTORI

RIFERIMENTI NORMATIVI: D.L.gs 81/08 artt. 73 (co.5) - Accordo Stato-Regioni 02/2012 - Circolare nr. 34/2014 del Ministero del Lavoro

OBIETTIVI: Fornire ai partecipanti una formazione adeguata e mirata per la conduzione di trattori agricoli o forestali. Il possesso dell'abilitazione fornita con la formazione specifica è obbligatoria ed esonera, nell'ambito dei lavori agricoli e forestali, in caso di montaggio di attrezzi sui trattori agricoli e forestali per elevare o sollevare carichi, scavare, livellare, livellare-asportare superfici, aprire piste o sgombraneve, dal possesso di altre abilitazioni

DESTINATARI: lavoratori autonomi, componenti l'impresa familiare, coltivatori diretti del fondo, soci delle società semplici operanti nel settore agricolo, artigiani e piccoli commercianti

DURATA DEL CORSO: Per i trattori gommati - h 8

Per i trattori gommati/cingolati - h 13

QUOTA DI PARTECIPAZIONE: euro 180,00 (gommati)

euro 250,00 (gommati/cingolati)

RINNOVO: entro 5 anni dal rilascio



17.CORSO DI ABILITAZIONE PER ADDETTI ALLA CONDUZIONE DI MACCHINE MOVIMENTO TERRA

RIFERIMENTI NORMATIVI: D.L.gs 81/08 artt. 73 (co.5) - Accordo Stato-Regioni 02/2012 - Circolare nr. 34/2014 del Ministero del Lavoro

OBIETTIVI: Fornire ai partecipanti una formazione adeguata e mirata per la conduzione di attrezzature di lavoro semoventi con operatore a bordo. Il possesso dell'abilitazione fornita con la formazione specifica è obbligatoria.

DESTINATARI: lavoratori autonomi, dipendenti

DURATA DEL CORSO:	Per escavatori idraulici	- h 10	euro 200,00
	Per scavatori a fune	- h 16	euro 250,00
	Per caricatori frontali	- h 22	euro 300,00
	Per terne	- h 28	euro 350,00

Per autoribaltanti a cingoli - h 34 euro 400,00

RINNOVO: entro 5 anni dal rilascio



18.AGGIORNAMENTO BASE DI PRIMA FORMAZIONE TRATTORI e DI ABILITAZIONE PER ADDETTI ALLA CONDUZIONE DI MACCHINE MOVIMENTO TERRA

RIFERIMENTI NORMATIVI: D.L.gs 81/08 artt. 73 (co.5) - Accordo Stato-Regioni 02/2012 -

Circolare nr. 34/2014 del Ministero del Lavoro

OBIETTIVI: aggiornare i responsabili attrezzature

DESTINATARI: lavoratori autonomi, componenti l'impresa familiare, coltivatori diretti del fondo, soci delle società semplici operanti nel settore agricolo, artigiani e piccoli

commercianti, dipendenti

DURATA DEL CORSO: 4 ore per tutte le aziende

QUOTA DI PARTECIPAZIONE: euro 90,00



19.CORSO PER ALIMENTARISTI

RIFERIMENTI NORMATIVI: D. Reg. Ass. della sanità del 19/02/2007, come modificato dal

D. 31/05/2007

OBIETTIVI: Fornire una formazione di base prevista dalla normativa regionale a tutti gli addetti ai settori alimentari.

DESTINATARI: Tutti coloro che operano nell'industria alimentare e della ristorazione e della commercializzazione dei prodotti alimentari

DURATA DEL CORSO: Corso per attività a rischio medio - h 8

Corso per attività a rischio medio - h 12

Aggiornamento - h

QUOTA DI PARTECIPAZIONE: euro 60,00 (rischio medio)

euro 80,00 (rischio alto)

euro 50,00 (aggiornamento)

RINNOVO: entro 2 anni dal rilascio

Note - Classificazione delle mansioni a rischio ai fini della individuazione del personale tenuto alla frequenza dei corsi

L'attività di alimentarista comporta dei rischi per la salubrità degli alimenti preparati, di entità variabile, in relazione ai cicli lavorativi attuali.

A tale fine si precisa che le attività possono essere sinteticamente classificate in tre livelli decrescenti di rischio:

Categoria A – rischio elevato (attività che comportano manipolazione di alimenti deteriorabili, nelle fasi di produzione, preparazione, cottura e confezionamento):

- responsabile dell'industria alimentare e/o della qualità all'interno di un'azienda, nonché personale con responsabile di sorveglianza, gestione di settore del processo;
- pasticciere;
- addetti all'industria conserviera;
- personale operante all'interno delle cucine per mense, ristoranti, pizzerie e similari;
- produttori di gelato artigianale;
- addetti ai bar, tavola calda,
- addetti presso stabilimenti di lavorazione delle carni e del pesce;



- addetti stabilimenti di prodotti d'uovo, gastronomici e dolciari;
- addetti lavorazioni prodotti da forno;
- addetti manipolazione prodotti dietetici, per la prima infanzia e destinati ad una alimentazione particolare;
- addetti ai caseifici;
- allievi di scuola alberghiera addetti a lavorazioni non contemplate nell'elenco di cui sopra, che presentano, comunque, un rischio microbiologico significativo;
- addetti alla vendita presso esercizi commerciali (supermercati, salumerie, macellerie, pescherie, ecc...)

Categoria B – rischio medio (attività che comportano manipolazione di alimenti confezionati o sfusi non deteriorabili o alla relativa sola somministrazione e vendita):

- personale addetto alla sola somministrazione nelle mense;
- camerieri (personale di sala presso attività di ristorazione);
- personale addetto alla vendita dei prodotti ortofrutticoli ed al trasporto degli alimenti sfusi che necessitano di controllo della temperatura (ex art.44 D.P.R. n. 327/80).

Categoria C – rischio basso (attività che non comportano un contratto diretto con i prodotti alimentari): sono esclusi dall'obbligo formativo, sostitutivo del libretto di idoneità sanitaria, gli addetti che non manipolano direttamente i prodotti alimentari, quali gli addetti al trasporti li alimenti non deperibili e confezionati, i tabaccai, i farmacisti, gli insegnati che assistono la ristorazione scolastica, il personale degli asili e scuole materne che non manipola alimenti.

- trasportatori di prodotti imballati;
- magazziniere di prodotti imballati;
- tabaccai;
- farmacisti e personale di farmacia;
- personale di assistenza che non manipola alimenti (infermieri, ausiliari, ecc...);
- promoter;
- addetti alle pulizie;
- cassieri;
- insegnanti;
- addetti a lavorazioni non contemplate nell'elenco di cui sopra, che presentano, comunque, un rischio microbiologico nullo.

Gli alimentaristi addetti all'espletamento di mansioni di cui alla categoria A e B sono tenuti all'acquisizione di un attestato di formazione, conseguito a seguito della frequenza di un apposito corso di formazione.



20.REDAZIONE D.V.R. (documento valutazione dei rischi)

RIFERIMENTI NORMATIVI: D.L.gs 81/08 e s.m.i artt. 17 e 28

OBIETTIVI: adempiere agli obblighi del datore di lavoro alla valutazione di tutti i rischi presenti in azienda con la conseguente elaborazione del documento previsto dall'<u>articolo 28</u>, contenente:

- a) una relazione sulla valutazione di tutti i rischi per la sicurezza e la salute durante l'attività lavorativa, nella quale siano specificati i criteri adottati per la valutazione stessa. La scelta dei criteri di redazione del documento è rimessa al datore di lavoro, che vi provvede con criteri di semplicità, brevità e comprensibilità, in modo da garantirne la completezza e l'idoneità quale strumento operativo di pianificazione degli interventi aziendali e di prevenzione;
- b) l'indicazione delle misure di prevenzione e di protezione attuate e dei dispositivi di protezione individuali adottati, a seguito della valutazione di cui all'articolo articolo 17, comma 1, lettera a);
- c) il programma delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza;
- d) l'individuazione delle procedure per l'attuazione delle misure da realizzare, nonché dei ruoli ell'organizzazione aziendale che vi debbono provvedere, a cui devono essere assegnati unicamente soggetti in possesso di adeguate competenze e poteri;
- e) l'indicazione del nominativo del responsabile del servizio di prevenzione e protezione, del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza o di quello territoriale e del medico competente che ha partecipato alla valutazione del rischio;
- f) l'individuazione delle mansioni che eventualmente espongono i lavoratori a rischi specifici che richiedono una riconosciuta capacità professionale, specifica esperienza, adeguata formazione e addestramento.

DESTINATARI: Tutte le aziende con almeno un lavoratore dipendente o socio lavoratore

COSTO REDAZIONE

Aziende da 0 a 3 dipendenti

300.00 + IVA



Aziende da 3 a 10 dipendenti 600.00 + IVA

Aziende con numero superiori

a 10 dipendenti il costo partirà da 900.00 + IVA

<u>Note</u>: L'eventuale valutazione di rischi specifici (fisici, mmc, video terminali, stress lavoro correlato, ecc.) verranno stabiliti in sede di sopralluogo concordando eventuali cpsti aggiuntivi.



21.REDAZIONE PIANO DI EMERGENZA

RIFERIMENTI NORMATIVI: D.M. 10.03.1998

OBIETTIVI: Fornire all'azienda le competenze necessarie per fronteggiare casi di

emergenza ed evacuazione dal luogo di lavoro.

DESTINATARI: Attività lavorative

COSTO ELABORAZIONE

Aziende da 0 a 200 mg. 300.00 + IVA

Aziende oltre i 200 mq 500.00 + IVA

<u>Note</u>: Eventuale rilievo e costruzione della planimetria dei luoghi di lavoro avrà un costo aggiuntivo variabile da € 300,00 a € 800,00 da definire in base alla superficie dei luoghi di lavoro interessati.



22.NOMINA RSPP ESTERNO

RIFERIMENTI NORMATIVI: D. Lgs. 81/08

OBIETTIVI: Fornire consulenza dedicata all'azienda mediante la funzione del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione esterno all'azienda.

DESTINATARI: Ditte il cui Datore di Lavoro non ha i requisiti o decide di nominare un consulente esterno qualificato.

COSTO PROFESSIONISTA ANNUO

Aziende da 0 a 3 dipendenti 500.00 + IVA

Aziende da 3 a 10 dipendenti 1.000.00 + IVA

Aziende con numero superiori

a 10 dipendenti il costo partirà da 1.500.00 + IVA

Note: Il compenso prevede esclusivamente la nomina annuale.



23. NOMINA MEDICO COMPETENTE

RIFERIMENTI NORMATIVI: D.L.gs 81/08 artt. 38, 39, 40, 41

OBIETTIVI: Il medico competente che viene nominato dal datore di lavoro ai sensi dell'art. 18 comma 1del D.lgs. 81/08, collabora con lo stesso datore di lavoro nel rispetto dell'art. 25 del D.lgs. 81/08 nei seguenti obblighi:

- a) collabora con il datore di lavoro e con il servizio di prevenzione e protezione alla valutazione dei rischi, anche ai fini della programmazione, ove necessario, della sorveglianza sanitaria, alla predisposizione della attuazione delle misure per la tutela della salute e della integrità psico-fisica dei lavoratori, all'attività di formazione e informazione nei confronti dei lavoratori, per la parte di competenza, e alla organizzazione del servizio di primo soccorso considerando i particolari tipi di lavorazione ed esposizione e le peculiari modalità organizzative del lavoro. Collabora inoltre alla attuazione e valorizzazione di programmi volontari di «promozione della salute», secondo i principi della responsabilità sociale;
- **b)** programma ed effettua la sorveglianza sanitaria di cui all'<u>articolo 41</u> attraverso protocolli sanitari definiti in funzione dei rischi specifici e tenendo in considerazione gli indirizzi scientifici più avanzati;
- c) istituisce, aggiorna e custodisce, sotto la propria responsabilità, una cartella sanitaria e di rischio per ogni lavoratore sottoposto a sorveglianza sanitaria; tale cartella è conservata con salvaguardia del segreto professionale e, salvo il tempo strettamente necessario per l'esecuzione della sorveglianza sanitaria e la trascrizione dei relativi risultati, presso il luogo di custodia concordato al momento della nomina del medico competente
- **d)** consegna al datore di lavoro, alla cessazione dell'incarico, la documentazione sanitaria in suo possesso, nel rispetto delle disposizioni di cui al decreto legislativo del 30 giugno 2003, n. 196, e con salvaguardia del segreto professionale;
- e) consegna al lavoratore, alla cessazione del rapporto di lavoro, copia della cartella sanitaria e di rischio, e gli fornisce le informazioni necessarie relative alla conservazione della medesima; l'originale della cartella sanitaria e di rischio va conservata, nel rispetto di quanto disposto dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, da parte del datore di lavoro, per almeno dieci anni, salvo il diverso termine previsto da altre disposizioni del presente decreto;



- **g)** fornisce informazioni ai lavoratori sul significato della sorveglianza sanitaria cui sono sottoposti e, nel caso di esposizione ad agenti con effetti a lungo termine, sulla necessità di sottoporsi ad accertamenti sanitari anche dopo la cessazione della attività che comporta l'esposizione a tali agenti. Fornisce altresì, a richiesta, informazioni analoghe ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;
- **h)** informa ogni lavoratore interessato dei risultati della sorveglianza sanitaria di cui all'<u>articolo 41</u> e, a richiesta dello stesso, gli rilascia copia della documentazione sanitaria;
- i) comunica per iscritto, in occasione delle riunioni di cui all'articolo 35, al datore di lavoro, al responsabile del servizio di prevenzione protezione dai rischi, ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza, i risultati anonimi collettivi della sorveglianza sanitaria effettuata e fornisce indicazioni sul significato di detti risultati ai fini della attuazione delle misure per la tutela della salute e della integrità psico-fisica dei lavoratori;
- I) visita gli ambienti di lavoro almeno una volta all'anno o a cadenza diversa che stabilisce in base alla valutazione dei rischi; la indicazione di una periodicità diversa dall'annuale deve essere comunicata al datore di lavoro ai fini della sua annotazione nel documento di valutazione dei rischi;
- **m)** partecipa alla programmazione del controllo dell'esposizione dei lavoratori i cui risultati gli sono forniti con tempestività ai fini della valutazione del rischio e della sorveglianza sanitaria;
- **n)** comunica, mediante autocertificazione, il possesso dei titoli e requisiti di cui all'articolo 38 al Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali entro il termine di sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

DESTINATARI: Le aziende con almeno un dipendente

COSTO SERVIZIO

Nomina annua per singolo lavoratore - euro 10,00 (oltre oneri accessori se dovuti per legge)

Sorveglianza Sanitaria per singolo lavoratore - euro 35,00 (oltre oneri accessori se dovuti per legge)



24. ASSISTENZA REDAZIONE SISTEMA DI GESTIONE

RIFERIMENTI NORMATIVI: UNI EN ISO 9001:2008 - UNI EN ISO 14001:2004 - OHSAS 18001:2007

OBIETTIVI: L'organizzazione sarà supportata dai consulenti, al fine di pianificare tutte le attività necessarie a:

- a. Definire la struttura e le attività connesse al Sistemi di Gestione per la Qualità Aziendale (UNI EN ISO 9001:2008), per l'Ambiente (UNI EN ISO 14001:2004) o per la Sicurezza (OHSAS 18001:2007), d'ora in avanti, Sistema di Gestione (SG), in maniera conforme ai requisiti della/e norma/e di riferimento.
- b. Pianificare l'attività di adeguamento/progettazione del SG ed attuarla con la stretta collaborazione della Direzione e degli altri responsabili di processo, a vario titolo coinvolti nel nelle attività dell'Organizzazione.
- c. Integrare e comporre il Sistema della Documentazione, necessario al funzionamento ed al miglioramento continuo del SG.
- d. Monitorare l'applicazione del SG da parte del personale aziendale, valutandone l'impostazione e suggerendo eventualmente le azioni correttive/migliorative.
- e. Intervenire con un adeguato Piano di Formazione, destinato a diffondere (a tutti i livelli organizzativi) la filosofia e la cultura aziendale connesse al SG; ciò al fine di fornire agli operatori, strumenti e specifiche competenze, necessarie per una corretta gestione del Sistema.
- f. Seguire l'Azienda oggetto dell'offerta, nel processo di Certificazione del proprio SG (rilasciata da un Ente di parte terza accreditato ACCREDIA) o del suo mantenimento

LE FASI

- A. GESTIONE DEI RAPPORTI CON L'ORGANISMO DI CERTIFICAZIONE ACCREDITATO ACCREDIA:
- B. ANALISI AZIENDALE INIZIALE:
- C. ELABORAZIONE ED IMPLEMENTAZIONE DEL SGQ:
- D. CERTIFICAZIONE:



LA METODOLOGIA

La pianificazione delle attività sarà oggetto di un incontro iniziale con la Direzione o con una persona appositamente delegata, e sarà documentata attraverso un piano delle attività; in particolare saranno pianificati incontri sistematici con i diversi referenti aziendali al fine di sviluppare il manuale, le procedure, le istruzioni operative, i protocolli e gli standard e la relativa modulistica di registrazione.

Parte degli incontri sarà destinata alla formazione del personale circa la corretta applicazione delle prassi definite e l'uso della modulistica di sistema.

DESTINATARI: Qualunque azienda di ordine e grado, appartenente a qualunque settore di attività.

COSTO SERVIZIO

Data la specificità di ogni organizzazione, il costo del servizio (nonché la pianificazione dei tempi di realizzazione) sarà determinato sulla base di una specifica analisi dei dati di base, al seguito della quale Cosmopolis predisporrà idonea offerta economica e relativa pianificazione dei tempi di realizzazione e conclusione delle attività certificative.





Allegato 2 – Individuazione delle macrocategorie di rischio e corrispondenze ATECO 2002-2007